

REGOLAMENTO (CE) N. 3396/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1993

che indice gare permanenti per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dagli organismi d'intervento francese e tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1993/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che per l'approvvigionamento del mercato dei paesi ACP, partner privilegiati della Comunità, sono necessari quantitativi ingenti di frumento tenero; che l'approvvigionamento di questi mercati viene effettuato abitualmente sulla base di contratti annuali intesi a garantire ai paesi ACP prezzi stabili per un lungo periodo; che è pertanto opportuno indire una gara specifica intesa a garantire agli utilizzatori di questi paesi l'accesso al frumento tenero panificabile per la campagna 1993/94 a condizioni adeguate alla situazione di forte concorrenza esistente sul mercato mondiale;

considerando che gli organismi di intervento francese e tedesco dispongono di ingenti scorte di frumento tenero panificabile di buona qualità; che è quindi opportuno consentire la rivendita di una parte del frumento proveniente dalle scorte di intervento detenute dagli organismi suddetti, destinandola ai paesi ACP in modo da soddisfare i loro bisogni quantitativi e qualitativi; che per evitare che gli effetti economici di tale operazione si estendano alla campagna successiva è necessario che la spedizione del frumento tenero aggiudicato verso i paesi destinatari venga effettuata entro il 31 agosto 1994;

considerando che, per la specificità dell'operazione e per la situazione contabile del frumento tenero in causa, bisogna rendere più flessibili i meccanismi e gli obblighi di rivendita delle scorte di intervento ed escludere qualunque restituzione o maggiorazione mensile; che occorre fissare speciali modalità per assicurare la regolarità delle operazioni e i controlli relativi; che a tal fine è opportuno prevedere un sistema di cauzione che assicuri il rispetto degli obiettivi desiderati, evitando nel

contempo oneri eccessivi per gli operatori; che occorre pertanto derogare ad alcune norme, segnatamente a quelle del regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che nel caso in cui il ritiro del frumento tenero sia ritardato di oltre cinque giorni o lo svincolo di una delle cauzioni richieste sia rinviata per motivi imputabili all'organismo di intervento lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1993/94 vengono indette due gare permanenti per l'esportazione di:

- 100 000 t di frumento tenero panificabile, detenute dall'organismo di intervento francese,
- 50 000 t di frumento tenero panificabile, detenute dall'organismo di intervento tedesco.

2. Il frumento tenero deve essere esportato a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I.

3. Le regioni in cui sono immagazzinate le 100 000 t di frumento tenero panificabile francese e le 50 000 t di frumento tenero panificabile tedesco sono precisate nell'allegato II.

4. Gli organismi di intervento interessati pubblicano un bando di gara in cui per ciascuna partita, o eventualmente per ciascuna frazione di partita, sono indicate:

- la localizzazione,
- e almeno le seguenti caratteristiche qualitative:
 - peso specifico,
 - tenore di umidità,
 - indice di Hagberg,
 - percentuale di impurità e chicchi germinati,
 - tasso di proteine.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(3) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.